



**COMUNE DI RONCHIS**  
**Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**

**Approvato con deliberazione consiliare nr. 3 del 24/01/2008**  
**Modificato con deliberazione consiliare nr. 25 del 02/09/2013**

## INDICE

<b>Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento</b>	<b>Pag.</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 – Soggetto attivo e passivo</b>	<b>Pag.</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Determinazione dell'aliquota</b>	<b>Pag.</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4 – Rapporti con i cittadini</b>	<b>Pag.</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 – Norme di rinvio</b>	<b>Pag.</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6 – Entrata in vigore</b>	<b>Pag.</b>	<b>4</b>

## **Art. 1**

### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale dell'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e le altre norme regolamentari in materia di attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.
3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

## **Art. 2**

### **Soggetto attivo e passivo**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è riscossa dal Comune di Ronchis, ai sensi del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Ronchis alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Art. 3**

### **Determinazione dell'aliquota**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e degli artt. 42, co. 2, lett. a) e 48 del D.Lgs. 267/2000, organo competente a deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Consiglio Comunale con propria deliberazione di modifica del presente Regolamento, da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione. In sede di approvazione del presente Regolamento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF è approvata dal Consiglio Comunale.
2. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali (0,8%), come previsto dall'art. 1 comma 142 lettera a) L. 296 del 27 dicembre 2006.

3. L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura di 0,6 punti percentuali (0,6%).
4. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata con le modalità e i termini previsti dai precedenti commi 1 e 2. In caso di mancata approvazione della variazione dell'aliquota entro i termini previsti, la stessa si intende confermata e prorogata di anno in anno.

#### **Art. 4**

#### **Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere uniformati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità nel rispetto dei principi fissati dallo statuto del contribuente.
2. Gli uffici comunali competenti forniscono tutte le informazioni necessarie al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

#### **Art. 5**

#### **Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **Art. 6**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2008.